

CIRCOLARE

(Decreto Legge 18/2020 cd. "Cura Italia")

In data 17.03.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18/2020 che ha inserito, tra le altre previsioni, misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori subordinati. Questo Decreto Legge dovrebbe essere il primo, ci auguriamo, di una serie di Decreti necessari per aiutare imprese e lavoratori in questo momento di eccezionale difficoltà. Analizzeremo una ad una le varie previsioni e Vi chiediamo di **prenderne attenta visione**.

Cassa Integrazione COVID - 19

Come già anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni relative alla emergenza Coronavirus Covid - 19, la cassa integrazione è estesa a tutte le aziende di qualsiasi dimensione e settore produttivo.

Tutte le Aziende potranno quindi accedere ad un trattamento di integrazione salariale per i propri dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa determinata da eventi riconducibili alla emergenza Coronavirus Covid - 19. La durata del trattamento speciale è di 9 settimane complessive e può essere richiesto all'interno della finestra temporale compresa fra il 23.02.2020 e il 31.08.2020. Le diverse casse integrazioni sono così qualificate:

1. **E.b.e.r. Ente Bilaterale Emilia Romagna:** aziende artigiane di qualsiasi dimensione con la esclusione del settore edili e affini
2. **Cassa Integrazione Ordinaria:** aziende industriali di qualsiasi dimensione, aziende artigiane del settore edile e affini, cooperative di produzione e lavoro, cooperative agricole
3. **Fondo di Integrazione Salariale:** aziende non comprese nei settori precedenti aventi una media occupazionale superiore a 5 dipendenti nel semestre precedente a quello di richiesta della cassa integrazione, (aziende commerciali, turistiche, di ristorazione etc.)
4. **Cassa Integrazione in Deroga:** aziende non comprese nei punti precedenti aventi una media occupazionale inferiore a 5 nel semestre precedente a quello di richiesta della cassa integrazione, aziende del terziario/Turismo aventi una numero di dipendenti superiore a 50

Senza addentrarci nei numerosi aspetti tecnici volti a semplificare le procedure di concessione delle casse integrazioni, visto che interessano il nostro Studio che li sta gestendo in totale autonomia alla sola richiesta dell'azienda di attivazione della cassa integrazione, cercheremo di dare una risposta alle numerose domande ricevute in questi giorni cercando, ove possibile, di semplificare la spiegazione.

Come funzionano le diverse casse integrazioni?

L'azienda che abbia richiesto l'accesso alla cassa integrazione potrà ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti (ad esempio facendo lavorare 4 ore anziché 8) ovvero sospendere completamente

l'attività lavorativa. Potrà altresì prevedere la riduzione in alcuni giorni e la sospensione in altri. Parte della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della riduzione/sospensione sarà posta a carico dello Stato, rimanendo a carico del datore di lavoro la sola retribuzione riferita alle ore di lavoro effettuate. Le ore di cassa integrazione saranno comunicate al nostro Studio unitamente alle presenze del mese (indicando, ad esempio, 4 ore di lavoro e 4 ore di cassa integrazione).

Prima della cassa integrazione si devono esaurire le ferie ed i permessi?

Relativamente alle casse integrazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) no, non è necessario aver esaurito le ferie ed i permessi. Quanto sopra è stato anche confermato dall'INPS con circolare 139/2016. Diverso se le ferie non godute residue fossero di ammontare particolarmente elevato nel qual caso, pur non essendo presente uno specifico obbligo di Legge, ne sarebbe consigliabile lo smaltimento prima di accedere alla cassa integrazione.

Relativamente alla cassa integrazione in deroga di cui al precedente punto 4) si ritiene necessario un chiarimento. La norma del 2014 prevedeva espressamente che prima di fruire della cassa integrazione in deroga dovessero essere esauriti tutti gli strumenti contrattuali, (ferie, permessi, flessibilità). Non è specificato se si debba far riferimento alla succitata norma o se questa cassa integrazione in deroga debba essere considerata svincolata da tali previsioni. Attendiamo quindi chiarimenti amministrativi.

Quando si può cominciare a ridurre l'orario dei lavoratori?

Queste casse integrazioni sono retroattive al 23.02.2020 quindi si possono recuperare anche periodi di assenza fatti in precedenza a questa data. E' sufficiente aver comunicato al nostro Ufficio la necessità di attivare la cassa integrazione

Si può richiamare al lavoro un dipendente al quale è stato comunicato di essere in cassa integrazione?

Si, può essere richiamato in caso di necessità. Si ritiene necessario dargli un preavviso di almeno 24 ore.

Quanto percepisce il lavoratore in cassa integrazione?

Il lavoratore posto in cassa integrazione percepisce l'80% della retribuzione lorda a lui normalmente spettante entro due massimali stabiliti dall'INPS:

Retribuzione mensile complessiva inferiore o uguale a € 2.159,48 = € 939,89 lordi

Retribuzione mensile complessiva superiore € 2.159,48 = € 1.129,66 lordi

Le retribuzioni complessive sono calcolate comprendendo il valore delle mensilità aggiuntive.

Pertanto, in estrema semplificazione e con conteggi di massima, un dipendente posto in cassa integrazione percepirà NETTE per un mese intero di sospensione:

€ 750,00/€ 800,00 corrispondenti a circa € 4,33/€ 4,62 per ogni ora di cassa integrazione effettuata se appartenente alla prima fascia

€ 900,00/€ 960,00 corrispondenti a circa € 5,20/€ 5,55 per ogni ora di cassa integrazione effettuata se appartenente alla seconda fascia

In presenza di ore di normale lavoro e ore di cassa integrazione il lavoratore percepirà lo stipendio intero relativamente alle ore lavorate e la indennità di cassa integrazione per le ore non lavorate.

Quale è il costo per l'azienda

Il costo aziendale può variare a seconda di quanto previsto negli accordi sindacali. Volendo semplificare il costo aziendale si riduce proporzionalmente alla riduzione oraria effettuata. Quindi se l'azienda opererà una riduzione del 50% con 4 ore di lavoro e 4 ore di cassa integrazione il costo sostenuto sarà ridotto del 50%. Se invece opererà una sospensione a 0 ore il costo aziendale sarà azzerato.

Chi corrisponde la cassa integrazione al lavoratore?

- 1) **Eber:** retribuita dal datore di lavoro una volta ricevuti i soldi da Eber
- 2) **Cassa integrazione ordinaria o Fondo di integrazione salariale:** retribuita dal datore di lavoro e recuperata dai contributi versati mensilmente all'INPS
- 3) **Cassa integrazione in deroga:** retribuita direttamente dall'INPS

E' necessaria la sottoscrizione dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali?

Cassa integrazione ordinaria o Fondo di integrazione salariale: Relativamente alle casse integrazioni di cui ai punti 2) e 3) no, il Decreto lo esclude. E' però necessario effettuare una comunicazione contenente la informativa circa le condizioni e caratteristiche aziendali (numero dipendenti, contratto applicato, evento connesso all'emergenza Coronavirus) e, nel caso le Organizzazioni Sindacali lo richiedano, effettuare in via telematica un esame congiunto.

Eber: nessun accordo sindacale solo una informativa inviata a mezzo mail

Cassa Integrazione in Deroga: nessun accordo per le aziende con meno di 5 dipendenti. Procedure ancora da chiarire per le imprese con più di 5 dipendenti per le quali dovrebbe essere definito a livello Regionale un accordo standard con obbligo di adesione

Congedo e indennità per genitori

In conseguenza alle chiusure delle Scuole e vista la necessità di molti lavoratori dipendenti di accudire i propri figli **di età non superiore a 12 anni** è istituito per il solo anno 2020 un congedo straordinario della durata di 15 giorni, continuativi o frazionati, in cui il dipendente che si assenti dal lavoro percepirà una indennità pari al 50% dello stipendio posta ad integrale carico dell'INPS. Il

congedo può essere richiesto alternativamente dai genitori comunque nel limite complessivo massimo dei 15 giorni.

In alternativa al congedo sopra esposto il dipendente può chiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di € 600,00.

In entrambi i casi i dipendenti interessati dovranno **attivarsi autonomamente o presso CAAF e Patronati** per la presentazione delle necessarie domande di ammissione.

Misure di sorveglianza attiva

Il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è parificato a tutti gli effetti, normativi e retributivi, alla malattia, e il medico dovrà emettere apposito certificando indicato gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

Ai lavoratori con certificato di disabilità grave nonché ai lavoratori a cui sia stato certificato uno stato di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o terapie salvavita è riconosciuto il trattamento economico e normativo riservato ai ricoveri ospedalieri.

Indennità professionisti e Co.Co.Co.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai collaboratori coordinati e continuativi se:

- iscritti alla gestione separata INPS per il versamento dei contributi
- attivi alla data del 23.02.2020
- non titolari di pensione
- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, (ad esempio con un rapporto di lavoro dipendente)

è riconosciuta una indennità per il mese di Marzo pari ad € 600,00 netti.

La persona interessata dovrà attivarsi autonomamente o presso un CAAF/Patronato per l'invio della domanda all'INPS. E' previsto un limite di spesa massimo, non rinnovabile, pari ad € 203.400.000.

Indennità lavoratori autonomi iscritti IVS/Com o IVS/Art

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO se:

- non titolari di pensione
- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, (ad esempio con un rapporto di lavoro dipendente), Non incide la eventuale iscrizione alla gestione separata, (ad esempio co.co.co.)

è riconosciuta una indennità per il mese di Marzo pari ad € 600,00 netti.

La persona interessata dovrà attivarsi autonomamente o presso un CAAF/Patronato per l'invio della domanda all'INPS. E' previsto un limite di spesa massimo, non rinnovabile, pari ad € 2.160.000.000.

Indennità lavoratori stagionali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano involontariamente perso il posto di lavoro nel periodo dal 01.01.2019 al 17.03.2020 è riconosciuta se alla data del 17.03.2020:

- non titolari di pensione
- non titolari di altro rapporto di lavoro

una indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00 netti.

Indennità lavoratori settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività agricola è riconosciuta una indennità per il mese di Marzo pari ad € 600,00 netti.

La persona interessata dovrà attivarsi autonomamente o presso un CAAF/Patronato per l'invio della domanda all'INPS. E' previsto un limite di spesa massimo, non rinnovabile, pari ad € 396.000.000.

Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che nell'anno 2019 abbiano almeno 30 contributi giornalieri e che abbiano un reddito inferiore a € 50.000,00 è riconosciuta una indennità per il mese di Marzo pari ad € 600,00 netti.

La persona interessata dovrà attivarsi autonomamente o presso un CAAF/Patronato per l'invio della domanda all'INPS. E' previsto un limite di spesa massimo, non rinnovabile, pari ad € 48.600.000.

Blocco licenziamenti

Per il periodo di 60 giorni dal 17.03.2020 il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Sospensione adempimenti fiscali e versamenti F24

Per aziende con ricavi o compensi **superiori a € 2.000.000** nell'anno 2019 sono sospesi tutti gli adempimenti tributari scadenti nel periodo al 08.03.2020 al 31.05.2020. Non sono sospesi i versamenti dei modelli F24.

Per aziende con ricavi o compensi **inferiori a € 2.000.000** nell'anno 2019 sono sospesi tutti i versamenti con scadenza tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020 relativi a:

- Ritenute lavoratori dipendenti e ritenute di acconto autonomi
- I.V.A.
- Contributi previdenziali

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020 in soluzione unica ovvero in 5 rate di pari importo senza applicazione di interessi e sanzioni.

Premi ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a € 40.000,00 nell'anno 2019 spetta per il mese di Marzo 2020 un premio pari ad € 100,00 netti proporzionato ai giorni di lavoro svolti presso la sede dell'Azienda nel mese di Marzo stesso.

Il premio è corrisposto dal datore di lavoro nel cedolino paga per essere poi recuperato nel versamento del modello F24.

Credito di imposta per le spese di sanificazione

Ai datori di lavoro è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel corso del 2020. Il limite massimo è pari ad € 20.000,00 per ciascun datore di lavoro.

Credito di imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% dell'affitto pagato nel mese di marzo 2020 per i locali rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito di imposta non si applica alle aziende aventi attività contenute negli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11.03.2020 ovvero alle attività non costrette alla chiusura.

Permessi Legge 104

Il numero di giorni di permesso retribuito sono incrementati di complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Un caloroso saluto a tutti con la speranza, anzi con la certezza, di tornare a stringerci la mano presto e ripartire più forti e veloci di prima.

Studio Armanda Rossi